

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**  
**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**  
**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005  
**32<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

**(2202) PEDRIZZI.** - **Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione**

**(2680) PASSIGLI ed altri.** - **Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere**

**(2759) CAMBURSANO ed altri.** - **Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari**

**(2760) CAMBURSANO ed altri.** - **Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari**

**(2765) MANZIONE.** - **Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari**

**(3308) PETERLINI ed altri.** - **Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento**  
- e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno).

L'emendamento 25.1 viene posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 25.2, risulta pertanto precluso.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.0.1, manifestando forti perplessità per l'accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 25. In tal modo, a suo avviso, non si fa che confermare ulteriormente la tendenza a svuotare la CONSOB delle proprie attribuzioni per trasferirle alla Banca d'Italia.

In termini generali ribadisce che la posizione delle forze di opposizione è sempre stata orientata alla promozione di un sistema di vigilanza basato sulla diversificazione delle funzioni e non dei soggetti, conformemente alla disciplina vigente in materia per la maggioranza delle autorità Antitrust nei paesi economicamente avanzati.

L'emendamento 25.0.1, viceversa, ridefinisce in modo a suo avviso più coerente il sistema di ripartizione delle competenze in materia antitrust relative alle imprese di assicurazione ed alle banche. Egli rileva che gli orientamenti progressivamente assunti sul disegno di legge dalla maggioranza sono ispirati ad una vera e propria "controriforma" del sistema di vigilanza sui mercati finanziari rispetto all'originaria proposta del Governo, e volti a salvaguardare sostanzialmente le prerogative della Banca d'Italia.

Con separate votazioni gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2 sono quindi posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

L'emendamento 26.1 viene posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

L'emendamento 27.1 viene posto ai voti e respinto.

Il presidente PONTONE avverte che porrà ai voti l'emendamento 27.2 modificato al fine di tener conto delle osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 27.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.3, 27.4, gli emendamenti 27.5 e 27.6 (di identico contenuto) e gli emendamenti 27.7 e 27.8 (di identico contenuto).

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 27.9, volto a precisare l'ambito di materia del decreto legislativo oggetto della delega di cui all'articolo 27 e a restringere le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, sopprimendo i riferimenti alle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB.

L'emendamento 27.9 viene quindi posto in votazione e approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.10 e 27.11 (di identico contenuto), gli identici emendamenti 27.12 e 27.13, l'emendamento 27.14, gli identici emendamenti 27.15 e 27.16, 27.17, gli identici emendamenti 27.18 e 27.19 e l'emendamento 27.20.

Vengono poi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, gli emendamenti 27.26 e 27.27 (di identico contenuto) e l'emendamento 27.28.

L'emendamento 27.0.100 (pubblicato in allegato) viene posto in votazione e approvato.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 27.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

L'emendamento 28.1 viene posto in votazione e respinto.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) auspica l'accoglimento dell'emendamento 28.2, che ritiene di particolare importanza, in quanto coerente con l'impostazione attualmente adottata dall'ordinamento, che in materia di regolazione si fonda sul binomio CICR-Banca d'Italia. Al riguardo dichiara inoltre di non condividere le perplessità manifestate nella seduta di ieri dal Rappresentante del Governo, sottolineando che l'articolo 28 del disegno di legge va riferito alle operazioni bancarie. Tra l'altro, aggiunge, l'emendamento è correlato alle modifiche da apportare all'articolo 24.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisando di non aver posto in discussione il sistema di ripartizione delle competenze, ma di aver unicamente richiamato l'attenzione sul fatto che appare incongruo che l'organo in materia di regolazione possa dettare anche le regole di definizione delle procedure di risoluzione delle controversie.

Su proposta del presidente PONTONE, l'emendamento 28.2 viene accantonato.

L'emendamento 28.3 viene quindi posto in votazione e respinto. Posto ai voti viene altresì respinto l'emendamento 28.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.1, 29.2 e 29.3.

Interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprimendo un moderato apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 29.4, a firma dei relatori, che prevede un apparato sanzionatorio più rigoroso rispetto al testo approvato dalla Camera per il delitto di false comunicazioni sociali.

Preannuncia tuttavia un voto contrario in quanto ritiene che tale modifica, per quanto migliorativa, risulti ancora manifestamente inadeguata se rapportata alla gravità delle fattispecie criminose previste.

L'emendamento 29.4 viene quindi posto in votazione e approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 29.5 e 29.6 e 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14 e 29.15.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.16, 29.17, 29.18, 29.19 e 29.20.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

L'emendamento 30.1 viene posto in votazione e respinto. Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 30.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 31, (31.1), che viene posto ai voti e respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 33, (33.1), che viene posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Gli emendamenti 34.1 e 34.2 sono posti separatamente ai voti e respinti. Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 34.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 35, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 36, (36.1), che viene posto ai voti e approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 36.0.1, presentato dal Governo, che estende le sanzioni previste dall'articolo 132 del TUB a chiunque svolga l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale in assenza dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

L'emendamento 36.0.1 viene posto in votazione e approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

L'emendamento 37.1 (Testo 3) viene posto ai voti e approvato.

L'emendamento 37.2 viene posto in votazione per la parte non preclusa e respinto. Risulta poi assorbito l'emendamento 37.3.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 38.2 e 38.3.

L'emendamento 38.4 viene posto in votazione e approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 39, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti l'emendamento 40.1, gli identici emendamenti 40.2, 40.3, l'emendamento 40.4, gli identici emendamenti 40.5 e 40.6, gli emendamenti 40.7 e 40.8, gli identici emendamenti 40.9 e 40.10 e gli emendamenti 40.11 e 40.12.

L'emendamento 40.13 viene posto in votazione e approvato.

Gli emendamenti 40.0.1 e 40.0.2 vengono poi ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 41.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 (precedentemente accantonato), vertenti su materia analoga.

Con separate votazioni, gli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 sono posti ai voti e respinti.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.0.3 e 41.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

Si riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.13 (Testo 2) precisa che le osservazioni da lui precedentemente formulate al riguardo, erano riferite ad una ipotesi di modifica, oggetto di valutazione da parte dei relatori e non ufficialmente formalizzate. Ricorda infatti di essersi espresso favorevolmente sull'ipotesi di valutare una modifica che correttamente distinguesse tra prodotti assicurativo-previdenziali e prodotti di carattere più strettamente finanziario.

Il Testo 2, all'esame delle Commissioni riunite, presenta delle opportunità, ma risulta non idoneo nella parte concernente le modifiche all'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede per i prodotti finanziari. Suggestisce pertanto di riformulare tale emendamento, sopprimendo, alla lettera a) del primo capoverso le parole "con l'esclusione di quelli", in modo tale da circoscrivere l'ambito applicativo delle norme ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) fa presente che il testo in votazione costituisce già una riformulazione dell'originaria proposta emendativa, che tiene conto dell'obbligo di presentazione del prospetto per l'offerta fuori sede.

Nel dichiarare di condividere il suggerimento del senatore Pasquini, riformula l'emendamento 11.13 (testo 2) in un nuovo emendamento 11.13 (testo 3), (pubblicato in allegato, eliminando altresì, al primo capoverso, le parole "emessi da banche e da imprese di assicurazione". Inoltre, all'ultimo periodo di tale emendamento ritiene opportuno correggere il riferimento finale all'articolo 22 con il più esatto riferimento all'articolo 21.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore IZZO (*FI*), il quale esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento riformulato, rispondono i relatori EUFEMI (*UDC*) e SEMERARO (*AN*), i quali precisano che la distinzione tra prodotti e strumenti finanziari ha un preciso fondamento normativo ed è rinvenibile nella stessa impostazione del TUF.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 11.13 (testo 3) viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.16.

Gli emendamenti 11.14 e 11.15 vengono poi ritirati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.17.

Il senatore CANTONI (*FI*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.17.

L'emendamento 11.17 viene quindi posto in votazione e approvato all'unanimità.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.18 e 11.19.

Gli emendamenti, 11.21e 11.24 vengono ritirati.

L'emendamento 11.20 viene quindi posto ai voti e respinto.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 11.23, 11.25 e 11.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24, precedentemente accantonati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 24.1 che costituisce la sintesi dell'impostazione complessiva del suo Gruppo in tema di riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob, unitamente all'emendamento 25.0.1 sul quale era intervenuto precedentemente.

A tale proposito, esprime forti perplessità sulla progressiva continua attribuzione alla Banca d'Italia di competenze che dovrebbero, a suo avviso, spettare ad altre autorità. Dichiarò inoltre di non condividere i riferimenti al CICR contenuti nel disegno di legge, in quanto, in tal modo, ritiene perpetrarsi un'eccessiva ingerenza dell'Esecutivo nei confronti della sfera di autonomia delle autorità di controllo.

Il senatore CANTONI (*FI*) dichiara di condividere pienamente le osservazioni testé formulate dal senatore Pasquini, chiedendo di aggiungere la propria firma all'emendamento 24.1.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) precisa di non poter accogliere l'impostazione di fondo dell'emendamento 24.1, in quanto l'orientamento dei relatori è convintamente rivolto a favorire un assetto specialistico delle autorità competenti. Pertanto ribadisce il parere contrario dei relatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla valutazione della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 24.1 viene posto ai voti e respinto.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO la quale, richiamandosi a quanto già osservato nel corso della precedente seduta, ribadisce che il parere del Governo sull'emendamento 24.4 è favorevole a condizione che il riferimento all'intesa con la Consob sia sostituito dal riferimento al parere della Consob medesima.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ritiene di non poter accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, in quanto in tal modo, verrebbe fortemente indebolito il rapporto tra le due autorità. Precisa però che, in vista della votazione dell'emendamento 28.2 precedentemente accantonato, l'emendamento 24.4 va inteso senza il dispositivo di modifica all'articolo 28, retto dall'avverbio "conseguentemente".

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 24.4, come modificato dal relatore, viene posto ai voti e approvato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di ritirare l'emendamento 24.5.

L'emendamento 24.6 viene posto in votazione e approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 24.7.

Gli emendamenti 24.9 e 24.13 vengono poi ritirati.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.21, 24.22, 24.23 e 24.24.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 24.0.3 e 26.0.1, relativi alla durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto auspicando fortemente l'accoglimento di tali proposte emendative. Ritiene infatti non più accettabile l'attuale disciplina sul mandato del Governatore della Banca d'Italia, che non appare più rispondente ai principi di un sistema finanziario e creditizio avanzato.

Al riguardo, fa presente che le banche centrali dei paesi economicamente avanzati prevedono tutte una durata limitata del mandato del proprio Governatore. L'unica eccezione - prosegue l'oratore - è rappresentata dalla Danimarca che prevede comunque il limite massimo dei 70 anni di età.

Ritiene pertanto assolutamente necessario intervenire su tali aspetti, sia pur preservando gli ambiti di autonomia della Banca d'Italia che potrebbe prevedere una norma *ad hoc* nel proprio Statuto.

Gli identici emendamenti 24.0.3 e 26.0.1 vengono quindi posti in votazione e respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 28.2, precedentemente accantonato,

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 28.2.

Dopo aver ricordato l'esito del voto sull'emendamento 24.4 (come modificato), il presidente PONTONE pone ai voti l'emendamento 28.2 che viene quindi approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*), in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, nel richiamarsi alle osservazioni espresse in più occasioni nel corso del dibattito e dell'esame delle proposte emendative - pur ritenendo che il disegno di legge approvato dalla Camera sia stato parzialmente migliorato grazie al lavoro delle Commissioni riunite - ritiene tuttavia ancora insoddisfacente il complesso del provvedimento, motivando in tal modo il suo voto contrario. Si riserva peraltro di votare a favore nel corso dell'esame in Assemblea, in relazione al contenuto dei singoli articoli.

Il senatore CANTONI (*FI*), a nome del proprio Gruppo preannuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

A titolo personale, viceversa, si riserva tuttavia di votare in dissenso rispetto al proprio Gruppo, coerentemente con le posizioni espresse nel corso dell'esame del provvedimento.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando i significativi miglioramenti apportati dalle Commissioni riunite al testo approvato dalla Camera, con particolare riguardo alla disciplina dei paradisi fiscali, alla collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, ed al sistema sanzionatorio previsto.

Il senatore KAPPLER (*AN*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite, che hanno concluso celermente l'esame del disegno di legge, in un ampio spirito collaborativo.

Interviene il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione PEDRIZZI, per esprimere la propria soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che hanno consentito di rispettare l'impegno assunto dal Parlamento nei confronti dei risparmiatori. Sottolinea infatti l'ampio spirito di collaborazione instauratosi fra gli esponenti di tutte le forze politiche che ha consentito di concludere celermente l'esame del provvedimento, senza stravolgerne il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, ma migliorando in parte il contenuto. La Camera dei deputati avrà così il tempo necessario per riesaminare approfonditamente il disegno di legge prima che inizi la sessione di bilancio.

Ringrazia infine il rappresentante del Governo, che ha cooperato con le Commissioni riunite per il migliore svolgimento dei lavori.

Il presidente PONTONE si associa alle considerazioni svolte dal Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Pedrizzi, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, in piena collaborazione con il Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 3328, con le modificazioni accolte nel corso dell'esame, proponendo al contempo l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo e la petizione ad esso attinente.

La Commissione approva.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328**

**Art. 11.**

**11.13 (testo 3)**

I Relatori

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) All'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari."»;

*alla lettera b) sostituire le parole: «e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati» con le seguenti: «è abrogata».*

*Dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis. All'articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni"».

*Al comma 3, capoverso 25-bis, comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni del presente capo» con le seguenti: «gli articoli 21 e 23».*

**27.0.100**

I Relatori

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».